

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI SULLA COSTITUZIONE/MODIFICA DELLE UCP

Sul BURL n° 4 del 11 gennaio 2018 è stato pubblicato l'atto di recepimento dell'Accordo tra Regione Lazio e OOSS che ha per oggetto : **"La nuova sanità del Lazio: obiettivi di salute e medicina di iniziativa"**.

Tale accordo prevede, tra l'altro, la **riorganizzazione delle forme associative della medicina generale** ed in particolare delle **Unità di Cure Primarie**, disciplinando l'inserimento di medici di medicina generale che non ne hanno mai fatto parte e che potranno costituirne nuove o aggregarsi a UCP esistenti. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo pv. Entro il 31 maggio i Comitati Aziendali dovranno vagliare le domande per rendere effettivo l'ingresso dei nuovi medici a far data dal 1 luglio 2018.

Nello stesso documento vengono altresì regolamentate le modalità di **sostituzione e trasferimento dei componenti di UCP esistenti** nelle more della definizione entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURL (11 luglio 2018) di un testo unico che regolamenti le modalità di funzionamento delle stesse.

Ci vengono segnalati a riguardo problemi per quanto *riguarda accorpamenti di UCP esistenti, trasferimenti di singoli componenti, sostituzioni di medici in quiescenza per pensionamenti, rinunce o altro in quanto gli uffici distrettuali asseriscono di essere impossibilitati a procedere per blocco dei sistemi informatici.*

Di seguito riportiamo integralmente **il testo dell'allegato 2 all'accordo integrativo regionale** che riporta le modalità e le situazioni che prevedono movimenti all'interno di UCP esistenti.

In attesa dei comitati aziendali e soprattutto di un comitato regionale che si pronunci in modo chiaro su quanto accade riteniamo di poter consigliare, dopo aver consultato per le vie brevi gli uffici regionali, di **presentare le domande di accorpamento UCP, trasferimento da una UCP ad altra, restando negli ambiti previsti dall'allegato 2, entro il termine del 31 marzo 2018.**

Nei casi di subentro/sostituzione di colleghi cessati con medici che non facevano parte di altre UCP tale inserimento sarà a far data dall'effettivo svolgimento del servizio. Per tutte le altre fattispecie consigliamo a tutti i colleghi di mantenere le posizioni preesistenti allo scopo di non interrompere l'assistenza mantenendo i requisiti per l'attribuzione della relativa indennità e attendendo quindi il pronunciamento del Comitato Aziendale di appartenenza o, se richiesto, del Comitato Regionale nei casi più controversi.

Si fa altresì presente, come riportato nel testo pubblicato sul BURL, che **nelle more della definizione del nuovo regolamento**, per le modalità organizzative delle UCP **resta in vigore quanto previsto dalla determina regionale n° D 3407 del 20.10.2009 pubblicata sul B.U.R.L. n. 42 del 14.11.2009**

<http://old.fimmgroma.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4405>

e del DCA 376/2014

http://www.fimmgroma.org/images/stories/protocollontesadel23_7_2014.pdf

Le Segreterie Provinciali FIMMG saranno come sempre disponibili a fornire il massimo dell'assistenza per evitare errori nella stesura delle domande.

Di seguito a puro scopo mnemonico riportiamo il testo dell'allegato 2 ricordando che il testo integrale dell'Accordo si può trovare nel sito all'indirizzo :

<http://www.fimmgroma.org/gli-speciali-news/17154-accordo-regionale-lazio-2018>

Cordiali saluti

La Segreteria Regionale FIMMG

FIMMG Frosinone

FIMMG Latina

FIMMG Rieti

FIMMG Roma

FIMMG Viterbo

Allegato 2

Modalità per la sostituzione e per il trasferimento dei componenti di UCP Sulla base delle trasformazioni introdotte dal DCA 376/2014 si rende necessario, ai fini di un adeguato funzionamento delle UCP e di un proficuo utilizzo da parte dei cittadini, introdurre alcune modalità organizzative, come di seguito riportate.

1) La sostituzione con relativa attribuzione della indennità di uno o più componenti appartenenti alla medesima UCP e/o della forma associativa avviene al verificarsi dei seguenti casi:

a) Dimissioni (rinuncia alla forma associativa / UCP)

b) Cessazione dell'incarico per quiescenza o decadenza o decesso

Le dimissioni del Medico di Medicina Generale sono presentate al referente di UCP il quale le invia al Direttore del distretto per la relativa sostituzione. La sostituzione si rende obbligatoria nel caso in cui non è garantito il numero minimo dei partecipanti che comporterebbe la decadenza dell'intera forma associativa. La sostituzione dovrà essere definita ed effettuata entro il termine massimo di 6 mesi dalla cessazione/decadenza del precedente, nelle more i medici dovranno garantire l'assistenza rimodulando gli orari.

2) E' consentito il trasferimento di un Medico di Medicina generale da una UCP ad altra UCP a seguito della cessazione di un componente. In questo caso, il medico che si trasferisce potrà essere a sua volta sostituito.

E' possibile il trasferimento di un Medico di Medicina Generale da una UCP ad altra UCP all'interno del medesimo Distretto, mediante un cambio compensativo. Per i medici residenti nel Comune di Roma Capitale il trasferimento è da intendersi all'interno dell'ASL.

3. Il medico facente parte di una UCP e/o di una forma associativa può presentare richiesta di trasferimento ad altra UCP e alla relativa forma associativa della stessa tipologia, in presenza di fondati e documentati motivi. I referenti delle due UCP interessate dal trasferimento dovranno inviare la documentazione al Direttore del Distretto. La richiesta deve essere esaminata dal Comitato aziendale della medicina generale, che previa prudente valutazione dei motivi esposti e tenuto conto delle esigenze assistenziali del territorio può autorizzare il trasferimento.

Il trasferimento è possibile entro il numero massimo di componenti previsto dal presente accordo e contemporaneamente nel rispetto del numero massimo di componenti della relativa forma associativa, che deve essere della stessa tipologia.

Il trasferimento non può essere concesso nel caso in cui comporti la decadenza dell'UCP da cui esce il medico per mancanza di numero minimo dei componenti di cui all'art. 5 accordo 14/10/2014 e recepito con DCA 376/2014,

Il Comitato aziendale dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Tutta la procedura deve essere conclusa entro i successivi 30 giorni.

Il medico di assistenza primaria che si trasferisce ai sensi del presente articolo non potrà presentare una eventuale nuova richiesta di trasferimento prima che siano decorsi due anni dallo stesso.